



AVVISO PUBBLICO

**Costituzione del Catalogo Formativo per l'Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca
della Regione Siciliana**

e

Misura 4.C

“Apprendistato per l'Alta Formazione e Ricerca”

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI SICILIA 2° FASE

ASSE 1 BIS

PON “Iniziativa Occupazione Giovani”

INDICE

Premessa	3
Riferimenti legislativi e normativi	4
Articolo 1 Obiettivi e finalità	9
Articolo 2 Risorse finanziarie	10
Articolo 3 Soggetti destinatari	10
Articolo 4 Soggetti promotori	11
Articolo 5 Soggetti attuatori	12
Articolo 6 Struttura dei percorsi formativi in apprendistato	12
Articolo 7 Modalità organizzative dei percorsi formativi in apprendistato	16
Articolo 8 Modalità e termini per la presentazione delle domande di inserimento nel Catalogo	17
Articolo 9 Ricevibilità e ammissibilità delle domande	17
Articolo 10 Ammissione al Catalogo	18
Articolo 12 Termine per l'avvio e per la conclusione dei progetti ammessi a Catalogo	18
Articolo 13 Obblighi dei soggetti promotori	19
Articolo 14 Obblighi dei datori di lavoro/soggetti attuatori	20
Articolo 15 Caratteristiche dei voucher formativi	20
Articolo 16 procedura e modalità per la richiesta di erogazione del voucher formativo	22
Articolo 17 Ammissibilità delle richieste di voucher formativo	22
Art. 18 Inammissibilità delle richieste di voucher formativo	23
Art. 19 Decadenza dei benefici	23
Art. 20 Modalità di liquidazione delle richieste di voucher formativo	23
Articolo 21 Monitoraggio	24
Articolo 22 Tutela della privacy	24
Articolo 23 Responsabile del procedimento	24
Articolo 24 Clausola di salvaguardia	24
Articolo 25 Informazione e pubblicità	24
Articolo 26 Foro competente	24
Articolo 27 Norme applicabili	24

Premessa

Garanzia Giovani è il Programma europeo diretto a favorire l'occupazione giovanile. Con la Raccomandazione del 22 aprile 2013, il Consiglio dell'Unione Europea ha richiesto agli Stati una riforma strutturale del mercato del lavoro e dei sistemi formativi e, nel contempo, l'introduzione di iniziative a favore dei giovani. Il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" (di seguito PON IOG) approvato con Decisione C(2014) 4969 del 11.07.2014, definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e costituisce la cornice unitaria entro cui è stato definito l'insieme delle misure di politica attiva del lavoro che le Regioni hanno rispettivamente declinato in piani di attuazione.

Con il Piano di Attuazione Regionale apprezzato con D.G.R. n.220 del 10 giugno 2019, la Regione Siciliana da avvio alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani, nell'ambito della quale l'approvazione dell'Avviso per la **4C "Apprendistato per l'Alta Formazione e Ricerca"** è stata demandata dall'O.I. all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio.

Nello specifico, l'O.I. con nota prot. n. 31597 del 21 luglio 2020, a firma del Dirigente Generale protempore, ha delegato al Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio le attività di programmazione, monitoraggio e controllo, tra le altre, della Misure 4C, in virtù delle specifiche competenze da quest'ultimo maturate nell'ambito degli interventi a carattere formativo. All'O.I., viene precisato, restano in capo tutte le funzioni delegate in qualità di OI del PON IOG ai sensi del comma 7 dell'art.123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La descrizione più esaustiva dei compiti delegati e di quelli rimasti in capo all'O.I. è fornita nei documenti attuativi delle Misure del PON IOG – Fase II, Si.Ge.Co. e Manuale delle procedure, ai quali si fa espresso rinvio.

La Regione Siciliana, in coerenza con il proprio quadro programmatico, ha destinato parte delle risorse al finanziamento della citata misura che, promuovendo il modello dell'apprendimento duale fondato sull'integrazione organica di formazione e lavoro, consente di proseguire nel processo di rafforzamento delle politiche rivolte al contrasto della disoccupazione giovanile, con un'attenzione particolare ai giovani della fascia di età 15-25 anni non compiuti al momento dell'adesione, a maggior rischio di esclusione sociale e lavorativa.

La partecipazione alla politica attiva rappresenta per i giovani un'importante occasione per vivere un'esperienza nel mondo del lavoro e conseguire, al contempo, un titolo di studio professionalizzante.

Riferimenti legislativi e normativi

Normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento

- Raccomandazione del 23 aprile 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente – EQF;
- D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.
- Legge n. 183, art. 22, comma 1, del 12 novembre 2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”;
- D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Legge 107 del 13/7/2015 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (La Buona Scuola);
- D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni n. 158 del 24/09/2015 di avvio della sperimentazione nazionale su “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e della Formazione professionali”;
- D.lgs. 185 del 24 settembre 2016 “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 17 giugno 2016, n. 213 per il recepimento del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, nonché dei relativi allegati, concernente 'Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'art.46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81;
- Decreto interassessoriale del 20 giugno 2016, n. 3082 di recepimento della disciplina del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.51 e del relativo decreto interministeriale 12 ottobre 2015, per la disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato di primo, secondo e terzo livello;
- Decreto Assessoriale n. 2570 del 26/05/2016 “Istituzione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana, quale contributo al quadro nazionale delle qualificazioni regionali di cui al Decreto 30/06/2015 in coerenza con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al D. Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13”;
- Decreto Presidenziale n. 25 del 01/10/2015, recante “Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana”, pubblicato in G.U.R.S. n. 44 del 30/10/2015 (di seguito, il “Regolamento Accreditamento 2015”);
- L. 21/12/1999 n.508 “Riforma delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di danza, delle Accademie nazionali di Arte drammatica, degli Istituti Superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati” (G.U. 04/01/2000 n. 2) ss.mm.ii;
- Decreto 03/11/1999 n.509 “Regolamento recante Norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei” e il Decreto MUR 22/10/2004 n. 270 “Modifiche regolamento recante norme concernenti

- l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del MUR 03/11/1999 n. 509 e ss.mm.ii;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28/02/2003 n. 132 "Regolamento recante i Criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21/12/1999 n. 508 132/03 ss.mm.ii.;
 - DPR 87/2005 n. 212 "Regolamento recante disciplina per la Definizione degli ordinamenti didattici, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

Normativa comunitaria

- Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 n.52010DC2020 recante "la Strategia Europa 2020" con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;
- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni/Province autonome con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm., reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e i successivi Regolamenti di Esecuzione ((UE) n. 215/2014, (UE) n. 821/2014, (UE) n. 1011/2014;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Decisione della Commissione Europea C (2014)4969 dell'11 luglio 2014 per l'adozione di alcuni elementi del programma operativo "Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" per l'attuazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile in Italia;
- Decisione della Commissione Europea C (2014) 4969 dell'11 luglio 2014 che adotta il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) – CCI 2014IT05M9OP001, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presentato nella versione finale del 4.7.2014; Decisione C(2020) 1844 del 18.03.2020 e Decisione C(2020) 9116 del 10.12.2020.
- Commissione Europea EGESIF_14-0017 - Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);
- Reg. (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento delegato (UE) 2195/2015 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute e successivi

Regolamenti delegati di modifica ((UE) n.2017/90, (UE) 2017/2016, (UE) 2019/697);

- Regolamento (UE - EURATOM) 1123/2017 del Consiglio del 20 giugno 2017 recante modifica del regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 - Modifica la decisione di esecuzione C(2014)4969 che approva determinati elementi del programma operativo "Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;
- Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018;
- Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII) della Commissione Europea contenente modifiche al regolamento sulle disposizioni comuni, al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per affrontare gli effetti della crisi legata al COVID-19, adottata dal Consiglio europeo il 30.03.2020 e pubblicata nella GUCE il 31.03.2020;
- Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+) contenente ulteriori misure per affrontare gli effetti della crisi legata al COVID-19, approvata dal Parlamento europeo il 17.04.2020.

Ulteriore Normativa nazionale

- Legge n. 236 del 19 luglio 1993 di conversione del Decreto Legge n.148 del 20 maggio 1993 e s.m.e.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge n. 144 del 17 maggio 1999 recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali";
- Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
- D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- D. Lgs. n. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009 - Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.);
- D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201);
- D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 214 del 23 maggio 2018 che integra il citato decreto DD 237/2014 e s.m.i. di assegnazione delle risorse agli Organismi Intermedi regionali e provinciali del PON IOG, considerando i saldi derivanti dall'applicazione del principio di contendibilità alle spese certificate fino alla data del 31/12/2017;
- D.P.R. n. 22/2018 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



REGIONE SICILIANA

cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

- Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), approvato con Decisione C(2014)4969 del 11 luglio 2014, riprogrammato con Decisione della Commissione Europea C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 e successivamente con Decisione della Commissione Europea C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018 e Decisione C(2020) 1844 del 18.03.2020.
- Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 approvato con Decisione di esecuzione della CE del 17/12/2014 CCI 2014 IT05SFOP014;
- “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;
- Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”, adottato il 29/10/2018 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;
- PON IOG che prevede un nuovo Asse di intervento (Asse 1 Bis), con una dotazione finanziaria aggiuntiva di risorse, finalizzate a finanziare nelle Regioni meno sviluppate e in transizione ulteriori azioni di contrasto della disoccupazione giovanile, rivolte non soltanto ai NEET, ma anche agli altri giovani disoccupati ed inattivi fino a 35 anni di età non compiuti e ivi residenti;
- Decreto Direttoriale di ANPAL n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
- Decreto Direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 che aggiorna la tabella di cui all'art. 1 del D.D. 22/2018 contenente la ripartizione delle risorse aggiuntive per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, in osservanza alla clausola di flessibilità di cui all'articolo 16, par. 4, del Reg. (UE) N. 1304/2013;
- Nota ANPAL n. 3170 del 18.03.2019 di comunicazione esito positivo della verifica di conformità del PAR;
- Nota ANPAL prot. n. 0015271 del 19.11.2019 - esplicativa misure Asse 1 bis) e della procedura per la verifica dei requisiti per l'Asse 1 Bis trasmessa con Nota ANPAL prot. n. 19056 del 23.11.2021.
- Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, con il quale è stato adottato il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'Anno Scolastico 2020/2021.

Ulteriore normativa regionale

- D.P.R. n. 6 del 7 marzo 2018, Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 29 - Sistema di certificazione regionale delle competenze;
- Delibera di Giunta Regionale n. 106 del 13/05/2014 “Piano regionale attuazione PON YEI – Approvazione”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 42 del 26/02/2015 “Individuazione dell'Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro quale organismo intermedio del PON YEI – Attribuzione al Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative della competenza per l'attuazione del Programma regionale della Garanzia Giovani”;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Sicilia;

- Delibera di Giunta Regionale n.220 del 10 giugno 2019 “Piano di attuazione regionale del Programma operativo nazionale ‘Iniziativa occupazione giovani’ PON IOG – Apprezzamento;
- Legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23, Istituzione del sistema regionale della formazione professionale.
- Circolare n. 9 prot. n. 24777 del 18/03/2020 Adozione modalità formazione a distanza (FAD) a seguito del DPCM 9 marzo 2020 – Indicazioni;
- Circolare n. 15 prot. n. 30157 del 21/04/2020 Adozione modalità formazione a distanza (FAD) a seguito del DPCM 9 marzo 2020 (GU 10/03/2020) - Disposizioni ad integrazione e precisazione della CIRCOLARE n. 9 prot. n. 24777 del 18/03/2020 per i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Apprendistato di I livello, ITS e Formazione Professionale;
- Circolare prot. 12135 del 28 aprile 2020 dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Dipartimento della famiglia delle politiche sociali in merito all’Adozione modalità formazione a distanza (FAD) a seguito del DPCM 9 marzo 2020 (GU 10.03.2020);
- Delibera di G.R. n. 304 del 20 luglio 2020 che ha apprezzato il Documento di indirizzo Regionale in applicazione del D.M. 39/2020, documento approvato dalla Task Force Regionale per l’elaborazione di linee guida e direttive finalizzate alla riapertura in sicurezza delle istituzioni scolastiche e formative aventi sede nella Regione Siciliana – Anno Scolastico 2020/2021.
- D.A. 3082 del 20 giugno 2016 “*Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generale per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’art. 46, comma 1, del Decreto Legislativo del 15 giugno 2015 n. 81*”;

Articolo 1

Obiettivi e finalità

1. L’obiettivo generale della **Misura 4C “Apprendistato per l’Alta Formazione e La Ricerca”** del PON IOG Sicilia II fase, è quello di sostenere su tutto il territorio regionale un’offerta formativa rivolta ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a contenuto formativo in apprendistato di alta formazione e ricerca previsto dall’art. 45 del D.lgs. 81/2015.

2. Con il presente Avviso, in particolare, si intende promuovere l’attivazione di **contratti di apprendistato di Alta Formazione e Ricerca**, la cui finalità è quella di permettere ai giovani lavoratori assunti,

contestualmente inseriti in percorsi formativi, il conseguimento di un titolo di formazione terziario, in particolare:

- favorire l’opportunità di conseguire un titolo accademico o di alta formazione attraverso una modalità didattica per competenze favorita dall’interazione tra l’istituzione che rilascia il titolo di studio e l’impresa o, in alternativa, la realizzazione di percorsi di ricerca che prevedano l’impegno congiunto di organismi di ricerca qualificati e di imprese;
- favorire un’offerta formativa stabile e fruibile su tutto il territorio regionale;
- contribuire ai livelli di occupabilità dei giovani.

Articolo 2

Risorse finanziarie

Nell’ambito delle risorse assegnate alla Sicilia del PON Occupazione Giovani II fase, pari a complessivi euro 205.851.198,00, il Piano di Attuazione Regionale destina 3.500.000,00 euro per l’attuazione della **Misura4C “Apprendistato per l’Alta Formazione e Ricerca”**.

Il Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio, considerato lo stanziamento complessivo e il contributo massimo riconoscibile per singolo apprendista pari ad € **6.000,00 annui**, intende

procedere all'attivazione di contratti di apprendistato di III livello.

Articolo 3

Soggetti destinatari

1) L'Avviso ha come destinatari i giovani di età compresa tra i 17 e i 29 anni di età, da assumere con contratto di apprendistato, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 81/2015, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti e domiciliati presso la Regione Sicilia. Altresì, sono eleggibili quali destinatari a valere sull'Asse Ibis i giovani residenti in una delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna purché abbiano il domicilio presso la Regione Siciliana;
- possesso delle caratteristiche per l'iscrizione al percorso di studi cui è finalizzato il contratto.
- essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. dell'art.4, co. 15-quater del d.l. n. 4/2019 ovvero, in caso di rapporti di lavoro attivi (per Comunicazioni Obbligatorie trasmesse a partire dal 15/01/2020), percepire un reddito da lavoro corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986 (Nota ANPAL prot. n. 19056 del 23.11.2021).

2) Saranno destinatari dei servizi previsti nell'ambito del presente avviso, i giovani che hanno preliminarmente, e comunque prima dell'avvio della misura di politica attiva, aderito al programma Garanzia Giovani e fruito dei servizi previsti dalla misura 1B – Orientamento di I Livello – ovvero effettuato l'iter di presa in carico presso il Centro per l'Impiego Regionale (d'ora in poi CPI) prescelto e sottoscritto il Patto di Servizio (personalizzato) attraverso il quale essi hanno espresso il consenso alla fruizione delle politiche attive previste dal Programma.

3) La verifica del possesso dei requisiti richiamati al punto 1 viene effettuata dal CPI territoriale di competenza:

- al momento della presa in carico, in occasione della quale l'operatore del CPI verifica che il giovane abbia una età compresa tra 17 e 29 anni non compiuti al momento dell'adesione e che sia disoccupato. Qualora al momento della presa in carico il giovane non rispetti più il requisito dell'età anagrafica, ma che lo stesso era rispettato al momento dell'adesione al portale nazionale o regionale, l'operatore verificherà anche il requisito della disoccupazione con riferimento sia a quest'ultimo momento che al momento della presa in carico;
- al momento dell'avvio della misura di politica attiva, qualora siano trascorsi più di 60 giorni tra la presa in carico e l'avvio della politica attiva.

4) Al momento dell'avvio della politica il soggetto promotore avrà cura di controllare tramite accesso all'area documentale del sistema informativo CIAPIWEB, la presenza della documentazione riferita al giovane attestante il possesso e/o il mantenimento dei requisiti previsti dal Programma. Nel caso in cui, come anticipato, risultasse che siano trascorsi più di 60 giorni tra presa in carico e l'avvio della politica attiva, il soggetto promotore dovrà indirizzare il giovane al CPI di riferimento per effettuare nuovamente la verifica dei requisiti.

Articolo 4

Soggetti promotori

1) Il soggetto promotore dei percorsi è il beneficiario della sovvenzione ed è direttamente responsabile nei confronti della Regione Siciliana della corretta ed efficace attuazione dell'intero iter delle attività di alta formazione e di ricerca proposte.

I soggetti promotori ammessi al "Catalogo Formativo per l'Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca della Regione Siciliana" all'attuazione della misura sono:

a) **Istituti Tecnici Superiori (ITS)** di cui al DPCM del 25 gennaio 2008, riconosciuti ed aventi sede nel territorio regionale (secondo il Piano territoriale triennale della Regione Siciliana).

b) **Università** aventi sede nel territorio della Regione Sicilia, che ai sensi della normativa vigente, sono legittimate al rilascio dei titoli cui sono finalizzati i contratti, contemplate dal protocollo d'intesa con la Regione Siciliana di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 410 del 24 ottobre 2018.

c) **Enti di ricerca** pubblici e privati aventi sede nel territorio regionale; gli enti di ricerca privati dovranno essere dotati di personalità giuridica ed essere presenti nell'anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'art. 36 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, da almeno tre anni.

d) **Istituzione dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)**, riconosciute dal competente Ministero, legittimate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica cui sono finalizzati i contratti (compreso i Master), aventi sedi nel territorio della Regione Sicilia.

2) I suddetti soggetti devono risultare accreditati, ai sensi del D.P. 1° ottobre 2015 n. 25, "Regolamento Accreditamento 2015", come modificato dal D.P. n. 31 del 19.11.2019, per la macro tipologia C "Formazione superiore". Possono, comunque, concorrere anche quegli Enti di Alta Formazione non accreditati purché abbiano già presentato apposita istanza di accreditamento per la macro tipologia C "Formazione superiore", ai sensi della circolare n. 3765 del 22/01/2016 del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale.

Il requisito dell'accreditamento regionale dovrà in ogni caso essere posseduto entro la data di ammissione a Catalogo di cui all' art. 11.

3) Altresì, i Soggetti promotori dovranno obbligatoriamente aver ottemperato agli obblighi previsti dall'art. 17 della Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii., qualora rientrino nelle condizioni previste dalla suddetta normativa.

Articolo 5

Soggetti attuatori

I soggetti attuatori coinvolti nell'attuazione della misura sono:

- i **Centri per l'impiego** che, come anticipato al precedente articolo 3, svolgeranno un ruolo attivo di promozione della misura di politica attiva e di mediazione tra i destinatari ed i soggetti promotori;
- i **datori di lavoro privati** che assumono il giovane con contratto di apprendistato di III livello per il tramite dei soggetti promotori.

2. A pena di invalidità del contratto e, quindi, del mancato riconoscimento della relativa spesa, i datori di lavoro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere sede legale e/o operativa nella Regione Siciliana;
- non aver cessato o sospeso l'attività;
- essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento (laddove applicabile);
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
- non trovarsi sottoposti a procedure per fallimento o concordato preventivo;
- essere in regola con quanto previsto dalle normative applicabili rispetto a tipologie contrattuali e obblighi formativi previsti dal contratto di apprendistato;

- conformità alla disciplina vigente in materia di antimafia;
 - non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004);
 - non essersi trovato, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici;
- Il controllo dei requisiti di cui sopra è in carico al soggetto promotore.

Articolo 6

Struttura dei percorsi formativi in apprendistato

1. I percorsi formativi che possono essere inseriti nel Catalogo dovranno avere le caratteristiche descritte di seguito, differenziate per tipologie di percorso e per titolo di studio da conseguire, o in alternativa, per lo svolgimento di attività di ricerca.
 2. L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato sarà concordata dall'Istituzione Alta Formazione e/o Ricerca e dal datore di lavoro nell'ambito del Piano formativo individuale di cui all'art. 5 del citato D.M. 12/10/2015 *“Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”*, sulla base delle ore necessarie per l'acquisizione del titolo. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.
 3. In particolare per i percorsi formativi in apprendistato attivati dall'ITS si configureranno quali formazione esterna, ivi compresi, i costi della personalizzazione dell'offerta formativa per il rafforzamento delle competenze, prevedendo il trasferimento di competenze tecnico-professionali e favorendo il potenziamento delle competenze trasversali necessarie per l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro.
- Di seguito, i percorsi di Alta Formazione in apprendistato che possono essere inseriti nel Catalogo:

Apprendistato per il Diploma di Istruzione Tecnica Superiore - ITS

- L'offerta formativa per l'acquisizione in apprendistato del Diploma di istruzione tecnica superiore (ITS), in corsi realizzati presso gli Istituti Tecnici Superiori di cui all'art. 7 del DPCM 25 gennaio 2008 e riconosciuti dalla Regione Sicilia, sarà costituita dai percorsi inerenti all'area tecnologica e ambito di interesse dell'ITS, validati positivamente in esito al presente Avviso.
- I destinatari dell'offerta validata in esito al presente avviso sono i giovani assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento del Diploma di istruzione tecnica superiore (ITS).
- L'attività formativa dovrà essere erogata, esclusivamente, per il rafforzamento delle competenze durante l'intero arco di durata del contratto, che non può essere inferiore a 6 mesi e superiore alla durata ordinamentale del percorso, al fine di assicurare il raggiungimento delle competenze necessarie per il conseguimento del titolo.
- Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo, la Fondazione ITS formalizza e/o certifica le competenze acquisite tenendo conto del percorso formativo svolto presso l'impresa, secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del D.I. 12/10/2015 e delle norme regionali vigenti.
- Gli standard formativi dei percorsi di specializzazione tecnica superiore (ITS) sono definiti in attuazione degli articoli da 6 a 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 ed in coerenza con quanto stabilito dal D.I. 12/10/2015, e in attuazione di quanto richiamato con la DGR n. 428 del 22/12/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui la durata della formazione, con riferimento a un monte ore ordinamentale pari a 1800 (biennio) /2700 (triennio) ore è ripartita rispettivamente in:

- 60% di formazione esterna, pari a 1080/1620 ore
- 40% di formazione interna, pari a 720/1080 ore.
- Le candidature per l'offerta formativa di corsi per il Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), in apprendistato di alta formazione e di ricerca, dovranno contenere, tra le altre, le seguenti informazioni:
 - a) fondazione ITS riconosciuta, ai sensi del Regolamento 2015 (D. P. n. 25 del 01.10.2015) della macro tipologia C "formazione superiore";
 - b) corso ITS biennale, titolo di studio rilasciato e durata del corso;
 - c) eventuale numero minimo e/o massimo di competenze da acquisire in formazione esterna/interna che gli studenti devono possedere al fine della stipula del contratto di apprendistato per il Diploma Tecnico Superiore, ed eventuali crediti formativi riconoscibili in esito al percorso ai fini della prosecuzione in percorsi universitari (CFU).
- L'Avviso riguarda le annualità di corsi ITS che saranno avviate a partire dall'a.f. 2021/2022. I contratti di apprendistato devono avere decorrenza successiva alla data di pubblicazione del presente avviso sulla GURS.

Apprendistato per le Lauree triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico

1. L'offerta formativa delle Università per l'acquisizione in apprendistato del titolo di laurea potrà essere composta da percorsi formativi che dovranno essere realizzati in ottemperanza alle disposizioni previste dal MUR, dai Regolamenti dell'ateneo proponente, e della D.G.R. n. 428 del 22/12/2016.
2. L'istanza deve prevedere percorsi in apprendistato all'interno dei piani formativi volti al conseguimento di lauree triennali, lauree magistrali e lauree magistrali a ciclo unico.
3. Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo, l'Università formalizza e/o certifica le competenze acquisite, tenendo conto del percorso formativo svolto presso l'impresa, secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del D.I. 12/10/2015 e delle norme regionali vigenti.
4. L'attività formativa deve essere erogata durante l'intero arco di durata del contratto, il quale non può essere inferiore a 6 mesi e superiore alla durata ordinamentale del percorso, al fine di assicurare l'alternanza studio-lavoro ed il completamento del percorso formativo necessario a conseguire il titolo. La durata della formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario.
5. La durata del percorso non può essere inferiore a 6 mesi e superiore alla durata ordinamentale.
6. Gli standard formativi dei percorsi di Laurea triennale, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico, sono definiti in osservanza degli ordinamenti universitari vigenti. L'avviso riguardale annualità dei corsi di laurea, avviate a partire dall'anno accademico 2021/2022.
7. Le candidature per l'offerta formativa di corsi di laurea triennale o magistrale o magistrale a ciclo unico in apprendistato di alta formazione e di ricerca dovranno contenere, tra le altre, le seguenti informazioni:
 - a) Università e ente di Ricerca;
 - b) corso di Laurea indicando se Triennale, Magistrale, o Magistrale a ciclo unico, titolo di studio rilasciato e durata del corso;
 - c) eventuale numero minimo e/o massimo di crediti formativi universitari (CFU) che gli studenti devono possedere al fine della stipulazione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;

- d) eventuale numero maggiore di ore nel rispetto della percentuale tra ore di formazione interna ed esterna adeguatamente motivato;
- e) descrizione delle specifiche attività di sostegno agli apprendimenti mediante l'attivazione di servizi di tutoraggio formativo e aziendale dedicati.

Apprendistato per il dottorato di ricerca

1. In tale ambito l'offerta formativa regionale dovrà essere composta da percorsi di Dottorato di Ricerca da realizzare in ottemperanza alle disposizioni previste dal MUR, dai Regolamenti dell'Ateneo e dalla DGR n. 428 del 22/12/2016 e successive modifiche e integrazioni.
2. Parte del programma di ricerca e delle attività didattiche dovranno essere svolte presso le imprese.
3. In coerenza con quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 12/10/2015, la formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario.
4. Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo, l'Università formalizza e/o certifica le competenze acquisite, tenendo conto del percorso formativo svolto presso l'impresa, secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del D.I. 12/10/2015 e delle norme regionali vigenti.
5. Le candidature di offerta formativa di corsi di Dottorato di Ricerca in apprendistato di alta formazione e di ricerca dovranno contenere le seguenti informazioni:
 - a) Università proponente e struttura di riferimento;
 - b) area tematica e denominazione del Corso di dottorato, numero di Ciclo, titolo di studio che sarà rilasciato, durata del corso;
 - c) descrizione delle specifiche attività di sostegno agli apprendimenti mediante l'attivazione di servizi di tutoraggio formativo e aziendale dedicati.

Apprendistato in attività di ricerca

1. L'offerta formativa regionale nell'ambito dell'apprendistato in attività di ricerca dovrà prevedere progetti di avviamento alla ricerca, programmati insieme all'impresa, elaborati nel rispetto di quanto previsto dal D.I. 12/10/2015 e dalla DGR n. 428 del 22/12/2016.
I soggetti che si candidano nell'ambito del presente avviso dovranno garantire:
 - la redazione del progetto di ricerca che costituisce il Piano formativo individuale di cui all'art. 5 comma 3 del D.I. 12/10/2015;
 - attività di formazione esterna all'impresa per una durata coerente con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.
2. Le azioni formative devono essere erogate durante l'intero arco di durata del contratto, che non può essere inferiore a sei mesi e superiore a tre anni. Il contratto può essere prorogato fino ad un anno, in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca, previa modifica e aggiornamento del Piano formativo individuale (PFI).
3. Le candidature di offerta formativa in attività di ricerca in apprendistato dovranno contenere le seguenti informazioni:
 - a) centri di ricerca pubblici e privati proponenti ed eventuale struttura di riferimento;
 - b) area tematica e denominazione del progetto di ricerca e caratteristiche e durata dello stesso; descrizione delle specifiche attività di formazione individualizzata e di sostegno ai percorsi individuali di ricerca mediante l'attivazione di servizi di accompagnamento e di tutoraggio;

Apprendistato per i Master I e II livello (Universitari e AFAM)

1. L'offerta formativa dei Master di I e II livello dovrà essere realizzata in ottemperanza alle disposizioni previste dal MUR, dai Regolamenti delle Istituzioni formative proponenti legittimate al rilascio del titolo (Università/AFAM) e della D.G.R. n. 428 del 22/12/2016. Potranno, quindi, essere svolti Master di I livello della durata massima di 12 mesi o Master di II livello della durata massima di 24 mesi.
2. Al Master di primo livello si potrà accedere se in possesso di almeno una laurea di primo livello; al Master di secondo livello si potrà accedere esclusivamente se in possesso di una laurea magistrale oppure di una laurea "vecchio ordinamento". Al termine del corso si consegue un titolo di studio accademico, ovvero il Diploma di Master di primo o secondo livello. Gli obiettivi ed i moduli/programmi dei Master sono stabiliti dalla struttura proponente abilitata al rilascio del titolo di Master.
3. Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo, l'Università/AFAM formalizza e/o certifica le competenze acquisite, tenendo conto del percorso formativo svolto presso l'impresa, secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del D.I. 12/10/2015 e delle norme regionali vigenti.
4. L'avviso riguarda i Master di I e II livello che si avvieranno a partire dall'anno accademico 2021/2022.
5. In coerenza con quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 12/10/2015, la formazione esterna non può essere superiore il 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario. Qualora sia ritenuto necessario l'Università/Istituzione di Alta Formazione può prevedere un numero maggiore di ore di formazione, suddivise nella medesima percentuale tra formazione interna ed esterna, sulla base di motivazioni specifiche da indicare in fase di candidatura del percorso.
6. Le candidature di offerta formativa di Master di I e di II livello in apprendistato di alta formazione e di ricerca dovranno contenere tra le altre le seguenti informazioni:
 - a) Università/AFAM proponente e struttura di riferimento;
 - b) titolo e livello;
 - c) durata del corso e numero di ore di formazione interna ed esterna previste;
 - d) descrizione delle specifiche attività di sostegno agli apprendimenti mediante l'attivazione di servizi di tutoraggio formativo e aziendale dedicati.

Apprendistato per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM

1. L'offerta di Alta Formazione Regionale nell'ambito dell'apprendistato per il conseguimento del Diploma accademico di I livello o del Diploma accademico di II livello di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica dovrà essere composta da percorsi da realizzare in ottemperanza alle disposizioni previste dal MUR, dai Regolamenti dell'Istituzione formativa e dalla DGR n. 428 del 22/12/2016.
2. Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo, l'Istituzione di Alta Formazione formalizza e/o certifica le competenze acquisite, tenendo conto del percorso formativo svolto presso l'impresa, secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del D.I. 12/10/2015 e delle norme regionali vigenti.
3. L'attività formativa deve essere erogata durante l'intero arco di durata del contratto, che non può essere inferiore a 6 mesi e superiore alla durata ordinamentale del percorso, al fine di assicurare l'alternanza studio-lavoro ed il completamento del percorso formativo necessario a conseguire il

titolo.

4. La durata della formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento.
5. Le candidature di offerta formativa di corsi per il conseguimento di titoli di I o II livello di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica in apprendistato dovranno contenere tra le altre le seguenti informazioni:
 - a) Istituzione di Alta Formazione proponente;
 - b) corso indicando se di I livello o di II livello, il titolo di studio rilasciato e la durata del corso;
 - c) eventuale numero minimo e/o massimo di crediti formativi accademici (CFA) che gli studenti devono possedere al fine della stipulazione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;
 - d) eventuale numero maggiore di ore nel rispetto della percentuale tra ore di formazione interna ed esterna adeguatamente motivato;
 - e) descrizione delle specifiche attività di sostegno agli apprendimenti mediante l'attivazione di servizi di tutoraggio formativo e aziendale dedicati.

Articolo 7

Modalità organizzative dei percorsi formativi in apprendistato

1. L'attivazione del contratto di apprendistato avviene, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 81/2015, attraverso la sottoscrizione tra datore di lavoro ed Ente di Alta Formazione e/o di Ricerca del **protocollo d'intesa**, che definisce , responsabilità e obblighi (con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 13 e 14 del presente avviso) di ciascuna delle due parti e del **Piano Formativo Individuale** che descrive il contenuto, le modalità di attuazione e la durata dei periodi di formazione interna ed esterna, rispettivamente, presso la sede del datore e presso l'Ente di Alta Formazione e/o di Ricerca.
2. In caso di interruzione o cessazione anticipata del contratto di apprendistato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 c. 2 del D.M. del 12/10/2015, all'apprendista è assicurato l'eventuale rientro nel percorso formativo ordinario.
3. L'apprendista, durante il suo percorso formativo, è seguito da un tutor formativo, nominato dall'ente di Alta Formazione e/o di Ricerca, che monitora l'andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del percorso di apprendistato, e da un tutor aziendale, nominato dal datore di lavoro, che favorisce il suo inserimento in impresa, lo affianca, lo assiste e collabora con il tutor formativo in ogni elemento atto a progettare e valutare le attività e l'efficacia dei processi formativi. Entrambi i tutor collaborano per garantire il successo formativo degli apprendisti favorendo il raccordo didattico e organizzativo tra i soggetti in campo mediante l'attività di co-progettazione del PFI, coordinamento didattico, valutazione congiunta.

Articolo 8

Modalità e termini per la presentazione delle domande di inserimento nel Catalogo

L'avviso verrà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio e per estratto nel GURS.

I soggetti promotori presentano la domanda di ammissione a Catalogo tramite il sistema CIAPIWEB, che rilascerà una ricevuta con il numero e data di protocollo dell'istanza, **entro e non oltre le ore 24 del 28/11/2022** corredata dalla seguente documentazione:

- domanda di ammissione al Catalogo per l'attivazione dell'apprendistato (**Allegato A**);
- elenco dei percorsi di Alta Formazione e/o Ricerca in apprendistato che si intendono attivare;
- protocollo d'intesa tra l'Ente di Alta Formazione e/o di Ricerca e l'impresa;

La domanda di ammissione al Catalogo deve essere sottoscritta con firma digitale, ai sensi del DPR 445/2000, senza alterazioni del contenuto, ad opera del legale rappresentante del soggetto promotore o da soggetto con potere di firma. In questo ultimo caso, sarà necessario allegare il relativo atto di delega.

Al momento della presentazione della domanda di ammissione al Catalogo saranno rilasciate dal sistema CIAPIWEB le credenziali di accesso indispensabili al completamento della procedura. Dette credenziali dovranno essere utilizzate per tutte le fasi successive.

Articolo 9

Ricevibilità e ammissibilità delle domande

La verifica sulla ricevibilità della domanda di ammissione al Catalogo avverrà per il tramite del sistema CIAPIWEB. L'ammissibilità di ciascuna delle istanze di ammissione al Catalogo, verrà effettuata dal Servizio III Programmazione e gestione interventi in materia di università, ricerca scientifica e tecnologica, rispettando l'ordine cronologico di arrivo sul SI CIAPIWEB. Verranno ammesse a Catalogo tutte le istanze ricevibili e ammissibili fino ad esaurimento delle risorse finanziarie previste dal presente avviso (art. 2 dell'avviso).

Le domande di ammissione al catalogo saranno considerate ricevibili e ammissibili se:

- inoltrate a mezzo CIAPIWEB;
- presentate entro i termini previsti dall'avviso;
- redatti in conformità a quanto previsto dal presente avviso;
- complete di tutti gli allegati richiesti, debitamente sottoscritti;
- riferibili ai percorsi descritti all'art. 6 del presente avviso;
- presentate dai soggetti ammissibili, ai sensi dell'art. 4 del presente avviso;
- complete di tutte le informazioni necessarie all'individuazione ed all'inserimento dell'offerta formativa del Catalogo.

L'esito negativo di uno solo dei controlli sopra elencati determina la non ammissione a Catalogo.

In sede di istruttoria, il Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio si riserva di richiedere a mezzo PEC eventuali chiarimenti o documentazione integrativa ai soggetti interessati.

Articolo 10

Ammissione al Catalogo

1. Al termine delle procedure di cui all'art. 9 del presente Avviso, il Servizio III Programmazione e gestione interventi in materia di università, ricerca scientifica e tecnologica del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio redigerà la graduatoria provvisoria approvata con apposito decreto del Dirigente Generale, nel quale sarà riportato l'esito della procedura di ammissione a Catalogo. In particolare, nella graduatoria provvisoria verranno indicate:

- istanze irricevibili con indicazione della causa di irricevibilità;
- istanze inammissibili con indicazione della causa di inammissibilità;
- istanze ammesse al Catalogo.

L'Amministrazione concederà il termine massimo di 10 giorni, dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito Istituzionale del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio (<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-istruzione-formazione-professionale/dipartimento-istruzione-universita-diritto-allo-studio>) per le eventuali osservazioni, trascorso il quale, sarà adottato il provvedimento definitivo.

2. Il provvedimento definitivo approvato con Decreto del Dirigente Generale, del Dipartimento

dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio. La pubblicazione del provvedimento definitivo sul sito istituzionale avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge, nonché, ai fini della decorrenza dei termini per l'esperimento delle azioni di tutela giurisdizionale, nonché per l'esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.

Articolo 11

Adozione del Catalogo

Le proposte formative ammissibili verranno inserite nel *“Catalogo dell’Offerta Formativa per l’Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca della Regione Siciliana”* che sarà adottato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione e Formazione Professionale e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio, ai sensi dell’art. 12 comma 3, della L.R. 5/2011 e per estratto sulla GURS.

Articolo 12

Termine per l’avvio e per la conclusione dei progetti ammessi a Catalogo

1. Il soggetto promotore, entro 20 gg dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva dell’offerta formativa e adozione del Catalogo, sul sito istituzionale del Dipartimento dell’Istruzione dell’Università e del Diritto allo Studio, pena la cancellazione del percorso formativo inserito a Catalogo, dovrà sottoscrivere apposita Convenzione (**Allegato B**) con l’amministrazione regionale.
2. L'avvio della misura di politica attiva deve inderogabilmente avvenire entro 15 giorni dalla sottoscrizione da ambo le parti della Convenzione di cui al comma 1. Entro il predetto termine, il soggetto promotore deve aver caricato sul SI CIAPIWEB, la seguente documentazione:
 - dichiarazione di avvio delle attività formative (**Allegato C**);
 - modulo della Comunicazione Obbligatoria (UNILAV) di avvio del contratto di apprendistato per ciascuno degli apprendisti;
 - calendario delle attività (**Allegato D**).
3. Il mancato avvio delle attività di alta formazione o di ricerca entro i termini indicati al comma 2, nonché l’assenza di uno solo dei documenti sopra richiamati, costituisce motivo per l’avvio del procedimento di revoca di ammissione al Catalogo relativo al percorso formativo e/o di ricerca

Articolo 13

Obblighi dei soggetti promotori

1. Gli enti di Alta Formazione e/o di Ricerca individuati come promotori del presente avviso, sono tenuti a:
 - verificare i requisiti dell’impresa di cui all’art. 5 comma II del presente avviso;
 - vigilare sugli obblighi dell’impresa di cui all’art. 5 comma II del presente avviso;
 - rispettare tutte le prescrizioni contenute nell’avviso, nella normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento;
 - redigere e sottoscrivere il Dossier individuale con il datore di lavoro;
 - predisporre e compilare su base giornaliera il registro di formazione esterna e interna;
 - caricare sul SI CIAPIWEB la documentazione di cui al comma 2 dell’art. 12 per ciascun apprendista;
 - realizzare l’operazione conformemente al PFI approvato e nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente avviso e nella normativa di riferimento;
 - conservare la documentazione relativa al percorso formativo per il periodo previsto all’art. 140 del

Reg. (UE) n. 1303/2013;

- assicurare la completezza e la correttezza della documentazione e la veridicità dei dati inseriti nel sistema informativo e la relativa corrispondenza con i documenti conservati;
- fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate;
- assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- agevolare l'effettuazione dei controlli da parte delle competenti autorità (Amministrazione Regionale, Autorità di Audit e Commissione Europea);
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione entro i termini fissati;
- ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei docenti del percorso formativo, secondo principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;
- rispettare le norme di attuazione del Programma Garanzia Giovani fase II;
- rispettare le disposizioni comunitarie in tema di informazione e pubblicità;
- presentare la richiesta di erogazione del voucher formativo con la documentazione comprovante il regolare svolgimento delle attività entro il termine indicato all'art. 16 del presente avviso;
- adottare una contabilità separata o un sistema di codificazione contabile adeguato a tutte le transazioni relative all'operazione;
- tutta la documentazione contabile e amministrativa relativa ai servizi erogati nell'ambito del programma Garanzia Giovani fase 2 deve essere conservata dal soggetto accreditato presso la propria sede ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, ai fini delle attività di controllo da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali preposti.

Articolo 14

Obblighi dei datori di lavoro/soggetti attuatori

1. I datori di lavoro che assumono con contratto di apprendistato di III livello un giovane frequentante un percorso formativo di cui al presente avviso, devono:

- possedere capacità strutturali, ai sensi dell'art. 3 del DM 12/10/2015, ossia strutture e risorse adeguate per la formazione interna e, in caso di allievi con disabilità, strutture che consentono il superamento o l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- possedere capacità tecniche, ai sensi dell'art. 3 del DM 12/10/2015, ossia disponibilità di strumentazione adeguata all'erogazione della formazione interna secondo il piano formativo individuale.

2. Il datore di lavoro, oltre alle responsabilità di cui all'art. 4 dell'Allegato A sub.1 sezione 1 del D.A. 3082 del 20 giugno 2016 che qui si richiamano integralmente, deve:

- rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'avviso e nella normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento;
- sottoscrivere il protocollo d'intesa con il soggetto promotore;
- redigere e sottoscrivere il PFI con il soggetto promotore;
- redigere e sottoscrivere il Dossier individuale con il soggetto promotore;
- predisporre e compilare su base giornaliera il registro didattico di formazione interna;
- effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione dell'apprendista (UNILAV), e gli obblighi da essa discendenti, pena il mancato riconoscimento della validità del percorso in apprendistato;

- tutoraggio aziendale individuale;
- designare un proprio tutor aziendale;
- essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e s.m.i.;
- non impiegare gli apprendisti in attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi previsti nel PFI;
- rendere disponibili all'apprendista tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari al corretto svolgimento delle attività assegnate.

Articolo 15

Caratteristiche dei voucher formativi

L'ammissione al Catalogo è finalizzata al finanziamento della Alta Formazione e/o Ricerca svolta a favore degli apprendisti. L'ammissione al Catalogo può essere utilizzata unicamente per la partecipazione ai percorsi formativi di cui all'art. 4 del presente avviso. È rimborsabile, in unica soluzione un voucher formativo per ogni apprendista, di importo pari a 6.000,00 euro annui.

L'importo del voucher formativo finanziabile per singola tipologia di corso è di seguito elencato:

Tipologia apprendistato	Parametro di costo/Importo Voucher	Attività riconosciute
A) Apprendistato ITS	6.000 euro per ogni annualità.	1.Progettazione percorso individualizzato. 2.Accompagnamento agli apprendimenti (Tutoraggio). 3.Formazione addizionale ed individualizzata alla formazione ordinaria. 4.Valutazione degli apprendimenti. 5.Tutoraggio aziendale. 6.Costo di iscrizione, contributi aggiuntivi relativi ai servizi di tutoraggio personalizzato.
B) Apprendistato per le Lauree triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico	6.000 euro per ogni annualità	1.Progettazione percorso individualizzato. 2.Accompagnamento agli apprendimenti (Tutoraggio). 3.Formazione addizionale ed individualizzata alla formazione ordinaria. 4.Valutazione degli apprendimenti. 5.Tutoraggio aziendale.
C) Apprendistato per il Master I e II livello	6.000 euro per ogni annualità.	1.Progettazione percorso individualizzato. 2.Accompagnamento agli apprendimenti (Tutoraggio). 3. Formazione esterna. 4. Valutazione degli apprendimenti. 5. Costo di iscrizione. 6.Tutoraggio aziendale.

D) Apprendistato per il Dottorato di ricerca	6.000 euro per ogni annualità	1. Progettazione percorso individualizzato. 2. Accompagnamento agli apprendimenti (Tutoraggio). 3. Formazione addizionale ed individualizzata alla formazione accademica ordinaria. 4. Costo annuo ed eventuali contributi. 5. Tutoraggio aziendale.
E) Apprendistato per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM	6.000 euro per ogni annualità	1. Progettazione percorso individualizzato. 2. Accompagnamento agli apprendimenti (Tutoraggio). 3. Formazione addizionale ed individualizzata alla formazione ordinaria. 4. Valutazione degli apprendimenti. 5. Costo di iscrizione, contributi aggiuntivi relativi ai servizi di tutoraggio personalizzata. 6. Tutoraggio aziendale.
F) Apprendistato per attività di ricerca	6.000 euro per ogni annualità	1. Progettazione percorso di ricerca. 2. Accompagnamento agli apprendisti
		(tutoraggio). 3. Formazione individualizzata. 4. Valutazione dei percorsi individuali di ricerca. 5. Costi dei servizi di tutoraggio personalizzato e di formazione individuale. 6. Tutoraggio aziendale.

Articolo 16

Procedura e modalità per la richiesta di erogazione del voucher formativo

1. La richiesta di liquidazione (*Allegato E*) del voucher formativo e relativi allegati, resa disponibile on line tramite il sistema CIAPIWEB, dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata digitalmente dal Rappresentante Legale dall'ente di Alta Formazione e/o Ricerca e dovrà essere inviata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di conclusione delle attività indicata nel PFI di ciascun apprendista e trasmessa tramite il SI CIAPIWEB. Le istanze di liquidazione del voucher verranno controllate secondo l'ordine cronologico di presentazione tramite sistema informatico CIAPIWEB.

Articolo 17

Decadenza dai Benefici

1. Il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio procederà all'avvio del procedimento di revoca dei benefici concessi per i seguenti motivi:

- accertata la non veridicità di quanto dichiarato dal soggetto promotore alla richiesta dei voucher formativi;

- interruzione non giustificata del contratto di apprendistato in violazione della normativa vigente in materia di lavoro;
- produzione e/o uso di documenti falsi;
- perdita dei requisiti previsti negli artt. 4 e 14 del presente Avviso Pubblico.

2. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, in caso di dichiarazioni mendaci, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal soggetto promotore comporta la decadenza del beneficio con revoca del provvedimento di concessione e conseguente recupero delle eventuali somme percepite e il pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione delle somme medesime fino al giorno della restituzione.

3. Gli uffici regionali, in presenza di dichiarazione non veritiere, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria i casi di irregolarità rilevata.

4. In caso di licenziamento (a qualsiasi titolo) o di dimissioni volontarie del soggetto destinatario, il soggetto promotore, a seguito di comunicazione formale da parte dell'impresa, dovrà entro 10 giorni, darne comunicazione al Dipartimento dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio.

5. Non è ammessa, in nessun caso, la sostituzione dei lavoratori per i quali è stato concesso il voucher.

Articolo 18

Modalità di liquidazione delle richieste di voucher formativo

Il voucher formativo, verrà liquidato dall'IGRUE, per il tramite dell'OI del PAR Garanzia Giovani fase 2 (Dipartimento Regionale del Lavoro) previo controllo del competente Servizio, secondo le seguenti indicazioni:

- Verifica del contratto di apprendistato;
- se l'apprendista ha frequentato almeno l'80% del percorso formativo.

La liquidazione dei voucher formativi avverrà su base annuale a conclusione di ciascun anno di corso, con richiesta di liquidazione da trasmettere a mezzo sistema informativo CIAPIWEB (*Allegato E*).

Articolo 19

Monitoraggio

1. I soggetti promotori hanno l'obbligo dell'aggiornamento dei dati contenuti nelle sezioni del sistema informativo CIAPIWEB, dedicate all'attuazione della misura, con le modalità previste nelle Linee guida allegate al presente avviso.

2. Il competente servizio monitoraggio e controllo, monitorerà gli stati di avanzamento fisico delle attività per singolo destinatario sulla piattaforma per verificare la corretta attuazione della misura.

3. I competenti servizi si riservano di richiedere informazioni quali-quantitative in ordine ai servizi svolti, attraverso la compilazione di questionari, report o partecipazioni a focus group, finalizzati a consentire alla Regione Siciliana di assicurare la valutazione dell'andamento del programma.

4. Per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda alle procedure previste nel Manuale e nel Si.Ge.Co del programma PON YOG Garanzia Giovani fase 2.

Articolo 20

Tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 101/2018, si informa che la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati per le esclusive finalità di cui al presente avviso. Il titolare e/o responsabile del trattamento è la Regione Siciliana. Tutti i dati forniti dal soggetto proponente verranno trattati nel rispetto della previgente normativa. I dati personali saranno, in particolare, trattati attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dalla vigente disciplina

richiamata e con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati dalla Regione, per le seguenti finalità:

- registrare i dati relativi ai soggetti proponenti che intendono presentare richieste di finanziamento al Dipartimento dell'Istruzione, dell'università e diritto allo studio per la realizzazione di attività;
- realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
- realizzare attività di verifica e controllo previste dalla normativa vigente in materia;
- inviare comunicazioni agli interessati da parte del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e Diritto allo Studio.

Articolo 21

Responsabile del procedimento

1. Il diritto di accesso agli atti relativi all'avviso è tutelato ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dalla Regione Siciliana. L'interessato può accedere ai dati in possesso del Dipartimento dell'Istruzione, dell'università e diritto allo studio nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. I portatori di interesse potranno accedere agli atti del Dipartimento dell'Istruzione, dell'università e diritto allo studio secondo la procedura pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento nella Sezione "URP".
2. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 5/2011, è il Dirigente del Servizio III *"Programmazione e gestione interventi in materia di università, ricerca scientifica e tecnologica"* del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio.

Articolo 22

Clausola di salvaguardia

Il Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e Diritto allo Studio, qualora ne ravveda la necessità per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare, a suo insindacabile giudizio, il presente avviso prima della stipula della Convenzione o anche successivamente, senza che per questo i soggetti promotori possano vantare dei diritti nei confronti del Dipartimento dell'Istruzione, dell'università e diritto allo studio, di qualsiasi genere e tipo.

Articolo 23

Informazione e pubblicità

Il soggetto promotore è tenuto agli adempimenti in materia di informazione e comunicazione sanciti dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 di cui all'allegato XII sotto la rubrica "Responsabilità dei beneficiari", e n. 1304/2013, da quanto ulteriormente previsto sia nelle Linee guida per le attività di comunicazione della Garanzia Giovani dell'ANPAL, entrate in vigore in data 01.01.2017, e – in quanto ritenuto applicabile alla fattispecie - dal Vademecum per l'attuazione del PO Sicilia FSE 2014-2020 paragrafo 12 "Informazione e Pubblicità".

Articolo 24

Foro competente

Il Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o esecuzione degli avvisi e dalla convenzione è esclusivamente quello di Palermo.

Articolo 25

Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si richiamano tutte le norme applicabili in materia regionali, nazionali e comunitarie.

Elenco Allegati:

- Linee Guida;
- Domanda di ammissione al catalogo (*allegato A*);
- Convenzione (*allegato B*);
- Dichiarazione di avvio attività (*allegato C*);
- Calendario delle attività (*allegato D*);
- Domanda di liquidazione voucher (*allegato E*);
- Comunicazione conclusioni (*allegato F*);

Il Dirigente del Servizio III
F.to Gabriella Iannolino

Il Dirigente Generale
F.to Alberto Pulizzi